

sioni di « Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Conservatore dei beni architettonici ed ambientali ». In particolare, si stabilisce che nell'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti, sono istituite due sezioni: « A » e « B ». Ogni sezione è quindi ripartita in settori denominati *a)* e *b)*;

secondo quanto previsto dall'ordinanza del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 marzo 2002, nei giorni del 25 e 26 giugno 2002 si terrà la prima sessione dell'esame di abilitazione alla professione di « Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore » per l'anno in corso;

in vista della citata scadenza d'esame, si è palesata una situazione discriminante che interessa coloro i quali sono in possesso della « Laurea in urbanistica ed in pianificazione territoriale » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009 — così come coloro che possiedono una « Laurea in urbanistica ed ambiente » — istituita con decreto ministeriale 9 luglio 1993 — e particolarmente gli architetti in pianificazione territoriale appartenenti alla sezione « A », settore *b)*, del relativo albo. Entrambi i titoli testé elencati, di fatto, sembrano non esser stati presi in considerazione per l'accesso all'imminente sessione d'esame;

peraltro, l'ufficio legislativo del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — su interessamento dell'istituto universitario di architettura di Venezia (I.U.A.V.) — ha espresso orientamento positivo affinché tutti coloro che sono in possesso dei predetti titoli possano partecipare alla relativa sezione d'esame;

al momento attuale, i laureati in possesso dei titoli sopraelencati sono stati « ammessi con riserva » alla presentazione della domanda, in attesa di specifico provvedimento ministeriale —:

quali siano le motivazioni formali e/o sostanziali che giustificano la richiesta ai laureati in urbanistica, a distanza di 25 anni, di sostenere l'esame d'abilitazione

alla professione — quando peraltro — costoro possono esercitare sia alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1097, emessa in data 12 marzo 1996, sia sulla scorta di legislazioni regionali (Regione Veneto, Piemonte ed altre) che da tempo di fatto riconoscono ai laureati in urbanistica la piena validità del proprio titolo concedendo loro, conseguentemente, facoltà di redazione degli strumenti urbanistici. (5-01094)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta orale:

RUGGHIA e AMICI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 giugno 2002 la Cesare Fiorucci Spa, con sede in Pomezia, ha comunicato l'apertura delle procedure di mobilità e licenziamento per 407 dipendenti nel quadro di un piano di ristrutturazione che prevede:

l'esternalizzazione di attività per 285 unità;

una maggiore automazione delle linee di produzione che determinerebbe l'esubero di 52 unità;

la chiusura del reparto di macellazione con esubero di 70 dipendenti;

è evidente, con tale piano, l'intenzione inaccettabile della società Fiorucci Spa di abbattere i costi del personale facendo ricorso a rapporti di lavoro flessibili e precari in sostituzione degli attuali occupati;

l'azienda prevede la chiusura di reparti (macellazione, analisi, assicurazione qualità, centro ricerche) per i quali nel 1990 ha ottenuto finanziamenti dall'agenzia governativa per il Mezzogiorno;

la scelta dell'azienda, che incide pesantemente in una già grave situazione occupazionale dell'area a sud di Roma e

Pontina, rischia di turbare lo stesso ordine pubblico come dimostrano gli annunci di blocchi stradali e ferroviari da parte dei lavoratori —:

quali iniziative concrete ed urgenti in sede di concertazione intenda assumere il Governo affinché siano scongiurati i licenziamenti preannunciati e tutelato il sacrosanto diritto al lavoro degli occupati.

(3-01184)

GRILLINI, MANCINI, SASSO e SANDI.

— *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.*
— Per sapere — premesso che:

come riportato da alcuni organi di informazione (vedi *Corriere della Sera* di domenica 9 giugno 2002 e trasmissione del Costanzo Show su Canale 5) Stefano Bucaioni, 21 anni di Perugia, ha subito un atto di discriminazione da parte dell'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici (della Federazione dello Scoutismo Europeo — F.S.E.), cui appartiene, sulla base del suo orientamento sessuale;

e in particolare: Stefano Bucaioni è entrato come esploratore nel Gruppo scout Perugia 1 « Mafeking » nel 1992 all'età di 11 anni;

dal 1992 ad oggi ha percorso tutto il cammino scout da Esploratore a Rover-Scout. Nel 1999 gli è stato affidato l'incarico di « aiuto capo branco » (il branco comprende tutti i bambini dagli 8 agli 11 anni). Nello stesso anno ha frequentato il Campo Scuola di Primo tempo branca lupetti, campo scuola ufficiale dell'associazione al termine del quale ha ricevuto il « campo superato » ed il brevetto di « aiuto capo branco »;

riconoscendone i meriti e le capacità educative i responsabili del Gruppo gli hanno proposto di assumere il ruolo di « capo riparto », con responsabilità quindi verso i ragazzi dagli 11 ai 16 anni;

Stefano Bucaioni ha riflettuto sulla proposta e ha deciso di accettarla, riconoscendosi pronto ad assumere tale responsabilità;

Stefano Bucaioni è un ragazzo omosessuale che non ha mai nascosto il proprio orientamento sessuale ai suoi amici più cari e alle persone che gli sono più vicine, pur non avendolo mai condiviso apertamente con i responsabili della propria organizzazione scout;

nel momento in cui si è detto pronto ad assumere l'incarico di « capo riparto » Stefano Bucaioni ha preferito informare i responsabili del proprio Gruppo scout del fatto di essere omosessuale, onde evitare che potessero venirne a conoscenza in altro modo;

l'onestà e la lealtà di Stefano Bucaioni hanno però scatenato una bufera sia all'interno del Gruppo locale che dell'associazione stessa. Alcuni dei componenti del Gruppo di Perugia non si trovavano più d'accordo nel nominare Stefano Bucaioni « capo riparto », nonostante anche alcuni dei genitori dei ragazzi più giovani sostenessero che a loro avviso l'omosessualità di Stefano Bucaioni non pregiudicasse affatto la sua possibilità di ricoprire ruoli educativi;

i responsabili nazionali della F.S.E., interpellati, hanno espresso un secco e fermo diniego circa la possibilità che un ragazzo gay potesse essere nominato « capo riparto », fino a minacciare di respingere l'eventuale nomina di Stefano Bucaioni da parte del Gruppo di Perugia;

successivamente il Gruppo decise di respingere, a maggioranza, la proposta di nominare Stefano Bucaioni « capo riparto »;

Stefano Bucaioni è stato anche rimosso dal ruolo di « aiuto capo branco » che pure ricopriva con successo da circa 3 anni, con il rischio di avallare così surrettiziamente l'idea di una pericolosità sociale delle persone omosessuali specie nei confronti dei più giovani;

si noti che in questo caso non vale nemmeno il richiamo alla coerenza coi valori ispiratori dell'associazione. Pur trattandosi infatti di un'associazione scout cattolica, non risultano casi di giovani « capi riparto » rimossi o candidati cui sia stata negata la nomina magari perché erano fidanzati e avevano o potevano avere relazioni sessuali prematrimoniali con fidanzate e fidanzati, anch'esse in contraddizione con la morale sessuale ufficiale della chiesa cattolica. Evidentemente in questo caso si è ravvisato nell'omosessualità di Stefano un tabù particolare, capace di minacciare il « buon nome » dell'organizzazione, indipendentemente dalla coerenza coi valori di riferimento del progetto educativo dell'associazione;

l'associazione scout ha chiesto a tutte le persone coinvolte riserbo circa la vicenda per non pregiudicare la sua stessa immagine;

Stefano Bucaioni, che ritiene di aver subito un'ingiustizia, ha invece deciso di denunciare pubblicamente l'accaduto;

la Costituzione Italiana dichiara solennemente all'articolo 3 che « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ... »;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 21 stabilisce inoltre che « È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, ... l'età o le tendenze sessuali » —;

se l'associazione FSE riceva finanziamenti pubblici da parte dello Stato e di regioni, province e comuni;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e quello delle pari opportunità non ritengano che il finanziamento da parte delle istituzioni della Repubblica di un'associazione che sceglie di attenersi

a condotte discriminatorie verso i propri iscritti, in contraddizione con i principi cardine del nostro ordinamento del rispetto della pari dignità e dell'eguaglianza dei diritti delle persone non rappresenti una contraddizione per le istituzioni stesse;

se non ritengano di dover intervenire, in base alle rispettive competenze, per negare finanziamenti pubblici da parte delle varie articolazioni territoriali dello Stato quali Regioni, Province e Comuni, ad organizzazioni che, come in questo caso la FSE, discriminano palesemente i propri aderenti sulla base della loro omosessualità, oppure, in alternativa, esigere il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione delle persone;

se non ritengano di approntare misure antidiscriminatorie sulla scorta delle normative europee e delle raccomandazioni del Parlamento europeo in materia di lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale. (3-01186)

Interrogazione a risposta in Commissione:

BORNACIN. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il provvedimento legislativo di riforma del collocamento obbligatorio al lavoro (legge 19 marzo 1999, n. 68), nonostante le associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi civili l'abbiano più volte sollecitato, sarebbe ancor oggi disatteso sia dalla pubblica amministrazione sia da parte dei datori di lavoro;

analoga situazione si registrerebbe nel settore dell'assistenza sociale, la cui legge di riforma (8 novembre 2000, n. 328) intesa a realizzare con carattere di universalità un sistema integrato di interventi e servizi sociali, non troverebbe ancora piena applicazione soprattutto per quanto concerne l'emanazione del decreto legislativo in materia di diritto alla pensione da parte dei disabili, così come previsto dall'articolo 24;

le disposizioni previste dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 in materia di integrazioni pensionistiche appaiono assai limitative soprattutto nei confronti di quegli invalidi la cui età risulta inferiore al dettato legislativo, ai quali continuano ad essere corrisposte pensioni di appena 218,65 euro al mese, di gran lunga inferiore a qualsiasi minimo vitale —:

cosa intenda fare il Governo al fine di risolvere i problemi previdenziali che affliggono gli invalidi civili, alla vigilia della celebrazione dell'«Anno Europeo delle persone con disabilità», dichiarato dal Consiglio dell'Unione europea per il 2003;

se non si reputi opportuno studiare ed individuare le possibili soluzioni, anche attraverso una programmazione graduale, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio dello Stato. (5-01088)

Interrogazione a risposta scritta:

GERACI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge di riforma del collocamento obbligatorio al lavoro (12 marzo 1999 n. 68), nonostante le sollecitazioni rivolte dalle associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi civili, non ha ancora trovato piena applicazione, sia per l'inerzia della pubblica amministrazione, che a tutt'oggi non ha ancora provveduto agli adempimenti previsti, sia per la perenne opposizione dei datori di lavoro, che possono facilmente sfuggire agli obblighi di legge;

una situazione di stallo si registra anche nel settore dell'assistenza sociale, la cui legge di riforma (8 novembre 2000 n. 328), improntata a nuovi principi intesi a realizzare con carattere di universalità un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è rimasta «nelle buone intenzioni». In particolare, non si è data ancora attuazione all'articolo 24 della legge, che prevede l'emanazione di un decreto legi-

slativo per il riordino della materia relativa al diritto alla pensione dei disabili;

appare parziale la disposizione che prevede la maggiorazione delle pensioni minime fino alla concorrenza di 516,46 Euro mensili (articolo 38 della legge 23 dicembre 2001 n. 448), infatti tale maggiorazione, limitata ai soggetti di età superiore ai 70 anni o se si tratta di invalidi totali, di età superiore ai 60 anni, determina una stridente sperequazione nei confronti degli invalidi di età inferiore, ai quali continuano ad essere corrisposte pensioni di appena 218,65 Euro mensili, un livello di gran lunga inferiore a qualsiasi minimo vitale —:

cosa il Governo intenda fare per risolvere i problemi che affliggono la categoria degli invalidi civili, alla vigilia della celebrazione dell'«Anno europeo delle persone con disabilità», dichiarato dal Consiglio dell'Unione europea per il 2003;

se sia possibile studiare ed individuare le possibili soluzioni, anche attraverso una programmazione graduale, compatibilmente con le disponibilità del bilancio statale. (4-03377)

Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Ruzzante ed altri n. 1-00086, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 giugno 2002, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sandi.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interpellanza Alberta De Simone n. 2-00375 del 13 giugno 2002;